

TRIBUNALE ROMA (ordinanza) _
13 GENNAIO 1986

PRESIDENTE: DELL'ORCO
IMPUTATI: GAMBAROTTA, LETTA
PARTE CIVILE: TORTORA

Il Presidente dispone che dall'inizio dell'udienza dibattimentale non siano eseguite riprese fotografiche in Aula. Il difensore di parte civile fa presente che vi è richiesta di autorizzazione alla registrazione dei procedimenti in oggetto da parte dell'emittente radiofonica « Radio Radicale » e dell'emittente televisiva « Tele Roma 56 », richiesta peraltro già formulata al Presidente della Terza sezione dott. Antonioni. Il P.M. non si oppone. Il Presidente nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza di cui all'art. 433 cod. proc. pen., considerato che in aula non risulta approntata apparecchiatura microfonica, che si tratta di procedimento per diffamazione a mezzo stampa, di rilevanza quindi non tale da giustificare la ripresa radiotelevisiva dell'udienza dibattimentale, che del procedimento penale fa fede il processo verbale del dibattimento, che l'accesso in aula è libero alle condizioni di legge, che l'approntamento delle attrezzature per le riprese radiotelevisive potrebbe dilatare i tempi del dibattimento, che per i reati di diffamazione a mezzo stampa è favorita la trattazione concentrata del giudizio, che comunque è in facoltà delle parti di registrare con mezzi meccanici i propri interventi respinge l'istanza e ordina procedersi oltre nella trattazione della causa.

ASSISE PALERMO (ordinanza) _
1° MARZO 1986

PRESIDENTE:
IMPUTATI: ABBATE E ALTRI

A questo punto l'avv. Marasà chiede che il Presidente disponga l'omissione della ripresa televisiva durante gli interrogatori degli imputati, insistendo per

l'audizione preliminare degli imputati « pentiti ».

Il Presidente, udite le parti, dispone che si dia corso all'interrogatorio dell'imputato Alfano Paolo; si riserva di disporre l'eventuale interruzione delle riprese televisive in ordine agli interrogatori che potrebbero, in concreto, eventualmente prestarsi agli inconvenienti lamentati dalla difesa.

ASSISE PALERMO (ordinanza) _
6 MARZO 1986

PRESIDENTE:
IMPUTATI: ABBATE E ALTRI

Il Presidente dispone che si proceda all'interrogatorio, ma preliminarmente scioglie la precedente riserva decidendo di vietare la diffusione televisiva delle immagini degli interrogatori degli imputati, anche durante il percorso al pretorio. Dispone altresì l'allontanamento dei fotografi dall'aula in tali circostanze. Ordina l'immediata esecuzione di quanto disposto demandando gli organi di Polizia presenti in aula. Si procede quindi all'interrogatorio dell'imputato Abbate Mario.

* In assenza di più corpose e motivate decisioni si riportano a titolo di cronaca alcuni brevi stralci dai verbali di udienza di due processi penali, fra cui il c.d. maxiprocesso contro la mafia di Palermo. Mentre in questo secondo caso le ordinanze in sostanza riguardano meri problemi di polizia d'udienza, nel primo il Tribunale esprime alcuni giudizi di merito circa il rilievo del procedimento difficilmente condivisibili almeno nella misura in cui si voglia fondare su di essi il divieto di ripresa radio-televisiva. Come si vede si è ancora lontana da quella consapevolezza che ha indotto il legislatore francese ad intervenire espressamente. Sul punto si rinvia allo scritto di J. PRADEL, *Le tecniche audiovisive nel processo penale secondo la recente legislazione francese*, in questa Rivista, 1987, 1. Per la dottrina italiana si rinvia all'ampia monografia di G.P. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, 1984; nonché per una prima rassegna di altri autori a V. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, in questa Rivista, 1985, 983, in nota a due brevi ordinanze del Pretore di Roma.

Per una panoramica della situazione inglese v. M. KIRBY, *Pre-Trial Publicity - Free Speech v. Fair Trial*, in 6 *Media Law & Prac.*, 221 (1985); M. BRYAN, *The Wardship Jurisdiction and Reporting Restrictions*, *ivi*, p. 234; M. DOCKRAY, *Cameras in Court*, *ivi*, p. 244.